



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1159**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA STEFANIA BOK SOON SONCINI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13653 del 9 luglio 2002, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Stefania Bok Soon Soncini, nata a Seoul (Corea del Sud), il 4 luglio 1976;

VISTA la delibera Consob n. 20689 del 14 novembre 2018, notificata in data 22 novembre 2018, con cui la Sig.ra Stefania Bok Soon Soncini è stata sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1 (adesso art. 7-septies, comma 1), del TUF e dell'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTA la nota del 28 marzo 2018 (prot. Consob n. 98020 del 5 aprile 2018) con la quale Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

irregolari da parte della Sig.ra Bok Soon Soncini nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTE le successive note del 23 aprile 2018, 7 giugno 2018, 25 giugno 2018, 1° ottobre 2018 e 30 ottobre 2018 (rispettivamente prot. Consob n. 136266 del 3 maggio 2018, n. 133025 del 7 giugno 2018, n. 223033 del 26 giugno 2018, n. 379407 del 1° ottobre 2018, n. 436428 del 30 ottobre 2018) con cui Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. trasmetteva ulteriore documentazione in merito all'operato della consulente;

VISTE la note del 2 luglio, 12 novembre e 14 dicembre 2018 (rispettivamente prot. OCF n. 23991 del 3 luglio 2018, n. 38519 del 12 novembre 2018 e n. 42774 del 14 dicembre 2018) con le quali Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa alla consulente Sig.ra Stefania Bok Soon Soncini per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 22 agosto 2018 (prot. OCF n. 28808 di pari data) con cui Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato della consulente;

VISTA la nota del 18 dicembre 2018 (prot. OCF n. 42957/18), notificata in data 24 dicembre 2018, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Stefania Bok Soon Soncini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1, (già art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver:

- acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- accettato e utilizzato le carte bancomat dei clienti;
- comunicato informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- ricevuto modulistica sottoscritta in bianco;
- ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;
- ommesso la consegna delle missive indirizzate ai clienti che avevano richiesto la domiciliazione della corrispondenza in filiale, di alcune chiavi dei casellari di posta di filiale, nonché di due chiavette "O-Key" unitamente alla copia del relativo contratto per l'attivazione del servizio di *internet banking*;

RILEVATO che, con note pervenute in data 22 gennaio 2019 (prot. OCF nn. 2103 e 2107 di pari data) e indirizzate all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, la Sig.ra Stefania Bok Soon Soncini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 29 e del 30 gennaio 2019 (prot. OCF n. 3010 del 29 gennaio 2019 e n. 3159 del 30 gennaio 2019) con cui, preso atto dell'impossibilità della trasmissione telematica della documentazione richiesta (prot. OCF n. 2663 del 25 gennaio 2019), gli Uffici hanno convocato la Parte presso la sede dell'Organismo per consentire l'accesso agli atti del procedimento, dapprima, per il giorno 30 gennaio 2019 e, a seguito di richiesta di differimento (prot. OCF n. 3091 del 30 gennaio 2019), per il giorno 6 febbraio 2019;

VISTO il verbale di accesso agli atti effettuato in data 6 febbraio 2019 presso la sede dell'Organismo;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 22 gennaio 2019 (prot. OCF n. 2110 di pari data) nell'interesse della Parte;

VISTO il verbale dell'audizione personale della Sig.ra Stefania Bok Soon Soncini, svoltasi in data 4 marzo 2019, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte, con nota pervenuta in data 22 gennaio 2019 (prot. n. 2109 di pari data), e delle successive richieste di differimento, pervenute in data 4 febbraio e 6 febbraio 2019 (rispettivamente, prot. n. 3575 del 4 febbraio 2019 e n. 4112 del 6 febbraio 2019);

VISTE le ulteriori memorie difensive prodotte dalla Parte nel corso dell'audizione personale tenutasi in data 4 marzo 2019 e allegate al relativo verbale;

VISTA l'integrazione documentale alle memorie difensive, prodotta nell'interesse della Parte con nota dell'8 marzo 2019 (prot. n. 10633 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 18 giugno 2019 - trasmessa in pari data anche alla parte (prot. OCF n. 45750/19) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla Sig.ra Bok Soon Soncini con nota del 18 luglio 2019 (prot. OCF n. 52598 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Bok Soon Soncini le violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistenti nell'acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, nella consegna di documentazione non rispondente al vero, nella ricezione di modulistica prefirmata in bianco, nella detenzione di carte



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

bancomat e di codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, oltre che nell'omessa consegna ai clienti di documentazione loro indirizzata;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, nonché di trasmissione di documenti non rispondenti al vero;
- per le violazioni degli obblighi di correttezza diligenza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), conseguenti alla ricezione di modulistica prefirmata in bianco, alla detenzione di codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela e all'omessa consegna di documentazione indirizzata ai clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. Nella fattispecie la gravità delle condotte in questione risulta particolarmente rilevante in quanto le stesse sono preordinate, in alcuni casi, alla realizzazione della correlate condotte acquisitive e, in altri casi, comunque riferite ad un'ampia pluralità di clienti e tali da denotare un *modus operandi* particolarmente opaco nella gestione della clientela;
- la sussistenza di numerosi episodi, ciascuno dei quali risulta suscettibile di determinare una violazione punibile con il massimo edittale, la reiterazione di condotte illecite poste in essere nei confronti di una pluralità di clienti, l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, nonché le modalità con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili alla Sig.ra Bok Soon Soncini a titolo di dolo.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che la Sig.ra Stefania Bok Soon Soncini, nata a Seoul (Corea del Sud) il 4 luglio 1976, è radiata dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti